

Delib.G.R. 28 luglio 2008, n. 1226 ⁽¹⁾.

Definizione criteri e modalità per l'accesso al fondo istituito ai sensi della *L.R. 29 aprile 2008, n. 6*.

(1) Pubblicata nel B.U. Emilia-Romagna 27 agosto 2008, n. 150.

La Giunta della Regione Emilia-Romagna

Vista la *L.R. 29 aprile 2008, n. 6* "Istituzione del fondo per il sostegno socio-educativo, scolastico e formativo dei figli di vittime di incidenti mortali sul lavoro", ed in specifico l'art. 5 "Modalità e i termini per l'erogazione" e l'art. 6 "Limiti temporali";

vista altresì la *L.R. n. 26/2001* che prevede interventi volti a sostenere l'accesso e la frequenza all'attività scolastiche e formative fra i quali, in particolare, la fornitura gratuita o semigratuita dei libri di testo e l'erogazione delle borse di studio agli alunni delle scuole appartenenti al sistema nazionale di istruzione;

ritenuto di dare attuazione sperimentale alla *L.R. n. 6/2008*, al fine di acquisire elementi di conoscenza e dati di riferimento sui quali poter elaborare proiezioni di fabbisogno e previsioni di spesa, nonché di verificare il livello di complessità dei dispositivi per l'accesso al fondo istituito dalla legge citata e per l'erogazione dei relativi contributi;

considerato opportuno, in ragione della attuazione sperimentale, prevedere che, nell'ipotesi eventuale in cui le risorse del bilancio regionale non coprano il fabbisogno complessivamente rilevato, con proprio atto potranno essere adottate, al fine di corrispondere alle finalità della *L.R. n. 6/2008*, ulteriori criteri di selezione, oltre al reddito, e potranno essere introdotti tetti massimi di contributo;

ritenuto necessario, al fine di dare attuazione alla *L.R. n. 6/2008*, definire i criteri, le modalità e i termini per l'accesso al fondo di cui all'*art. 2 della L.R. n. 6/2008* e per l'erogazione del contributo contenuti nell'allegato parte integrante del presente atto, nonché determinare contestualmente il limite di reddito del nucleo familiare, da accertare secondo i criteri ISEE (indicatore della situazione economica equivalente), quale requisito di accesso al fondo suddetto per la prima annualità di attuazione, stabilendo tale limite nella misura massima di Euro 10.632,94, in analogia con quanto previsto nella *L.R. n. 26/2001*;

ritenuto altresì di prevedere che, qualora vengano modificati i limiti di reddito previsti per la concessione delle borse di studio di cui alla *L.R. n. 26/2001*, con proprio atto venga adeguato anche il limite di reddito del nucleo familiare di cui alla presente deliberazione, in ragione delle analogie nelle finalità dei due provvedimenti normativi regionali e del necessario raccordo fra gli interventi di settore;

dato atto che, in relazione all'entrata in vigore della citata *L.R. n. 6/2008*, la prima attuazione prende a riferimento l'annualità 2008-2009;

richiamati l'*art. 37, quarto comma della L.R. n. 43/2001* e la propria Delib.G.R. 3 aprile 2007, n. 450 recante "Adempimenti conseguenti alla Delib.G.R. n. 1057/2006 e alla Delib.G.R. n. 1663/2006. Modifiche agli indirizzi approvati con *Delib.G.R. n. 447/2003* e successive modificazioni";

richiamate inoltre la propria Delib.G.R. 24 luglio 2006, n. 1057 e la propria Delib.G.R. 31 luglio 2006, n. 1150;

dato atto ai sensi della predette leggi e deliberazioni:

- del parere di regolarità amministrativa espresso dal Direttore generale "Cultura, Formazione e Lavoro", dott.ssa Cristina Balboni;

su proposta dell'Assessore competente per materia;

a voti unanimi e palesi, delibera:

per le ragioni espresse in premessa, che si ritengono qui integralmente riportate:

1) di dare attuazione sperimentale alla *L.R. n. 6/2008*, al fine di acquisire elementi di conoscenza e dati di riferimento sui quali poter elaborare proiezioni di fabbisogno e previsioni di spesa, nonché di verificare il livello di complessità dei dispositivi per l'accesso al fondo istituito dalla legge citata e per l'erogazione dei relativi contributi;

2) di prevedere conseguentemente che, nell'ipotesi eventuale in cui le risorse del bilancio regionale non coprano il fabbisogno complessivamente rilevato, con proprio atto potranno essere adottate, al fine di corrispondere alle finalità della *L.R. n. 6/2008*, ulteriori criteri di selezione, oltre al reddito, e potranno essere introdotti tetti massimi di contributo;

3) di approvare le disposizioni per l'erogazione del contributo ai figli dei lavoratori deceduti in seguito ad incidenti mortali sul lavoro, anche in itinere, contenute nell'allegato parte integrante della presente deliberazione;

4) di determinare il limite di reddito del nucleo familiare, da accertare secondo i criteri ISEE (indicatore della situazione economica equivalente), quale requisito di accesso per la prima annualità di attuazione (2008-2009), nella misura massima di Euro 10.632,94, in analogia con quanto previsto dalla *L.R. n. 26/2001*;

5) di prevedere che, qualora vengano modificati i limiti di reddito previsti per la concessione delle borse di studio di cui alla *L.R. n. 26/2001*, con proprio atto venga adeguato anche il limite di

reddito del nucleo familiare di cui alla presente deliberazione, in ragione delle analogie nelle finalità dei due provvedimenti normativi regionali e del necessario raccordo fra gli interventi di settore;

6) di dare atto che, in relazione all'entrata in vigore della citata *L.R. n. 6/2008*, la prima attuazione prende a riferimento l'annualità 2008-2009;

7) di dare atto altresì che all'assegnazione, all'impegno e alla liquidazione delle risorse regionali a favore degli aventi diritto provvederà con successivo atto il dirigente regionale competente per materia;

8) di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna per garantirne la più ampia diffusione.

Allegato

Definizione di criteri, modalità e termini per la presentazione delle domande e per l'erogazione del contributo cui alla *L.R. n. 6/2008*

1. Criteri per l'individuazione dei destinatari

Sono destinatari del contributo i figli di genitori deceduti a seguito di incidenti mortali sul lavoro, anche in itinere, verificatisi dal momento dell'entrata in vigore della *L.R. n. 6/2008*, che presentino i seguenti requisiti:

a) status di figlio di genitore deceduto a seguito di infortunio sul lavoro;

b) età non superiore a 25 anni;

c) genitore residente al momento del decesso in uno dei Comuni della Regione Emilia-Romagna;

d) iscrizione ad un servizio socio-educativo per la prima infanzia, scolastico, di ogni ordine e grado, università o corso di formazione professionale;

e) reddito del nucleo familiare, accertato secondo i criteri ISEE (indicatore della situazione economica equivalente) non superiore a quanto previsto annualmente dalla Giunta Regionale.

In relazione ai suddetti requisiti, si specifica quanto segue:

a) lo status di figlio di genitore deceduto a seguito di infortunio sul lavoro, come si rileva dal certificato di nascita con le indicazioni di paternità e maternità o dallo stato di famiglia;

b) l'età, come si rileva dall'indicazione della data di nascita; per "non superiore ai 25 anni" si intende che, al momento della domanda di accesso al fondo, il beneficiario non deve avere compiuto i 25 anni;

c) la residenza del genitore, al momento del decesso, in uno dei Comuni della regione Emilia-Romagna, così come si rileva dal certificato di residenza rilasciato dal Comune di riferimento;

d) per "servizio educativo per la prima infanzia" si intendono tutti i servizi educativi di cui alla *L.R. n. 1/2000* e successive modifiche;

e) per "servizio scolastico, di ogni ordine e grado", si intendono le scuole dell'infanzia e le istituzioni scolastiche statali e paritarie (ai sensi della *legge 62/2000* e della *L.R. n. 26/2001*);

f) per "università" si intendono le Università e le Istituzioni dell'Alta Formazione Artistica e Musicale di cui alla *Legge 508/99*;

g) per "corso di formazione professionale" si intendono le attività formative realizzate esclusivamente da enti di formazione professionale accreditati dalle regioni o ricompresi in cataloghi di offerte pubbliche delle regioni o delle province autonome di Trento e Bolzano;

h) per "incidente mortale sul lavoro anche in itinere", si intende quanto previsto all'*art. 12 del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38*.

Si specifica inoltre che, qualora si richieda l'accesso al fondo per il figlio di un lavoratore immigrato deceduto sul lavoro, è necessario che il genitore al momento del decesso fosse regolarmente presente sul territorio nazionale e pertanto dotato di permesso di soggiorno; nel caso in cui il permesso di soggiorno fosse scaduto alla data del decesso, è necessario che il lavoratore avesse presentato domanda di rinnovo dello stesso.

2. Condizioni di reddito

Per l'annualità 2008-2009, i richiedenti devono presentare, con riferimento alla famiglia di appartenenza, un valore ISE (Indicatore della Situazione Economica), riferito ai dati dell'ultima dichiarazione dei redditi presentata, non superiore a euro 21.691,19, per un nucleo familiare di tre componenti, equivalente ad un valore ISEE riferito al singolo componente di 10.632,94 euro.

Ai fini dell'accesso ai contributi, le condizioni economiche dei richiedenti vengono determinate facendo riferimento alle disposizioni di cui al *D.Lgs. 109/98* e successive modificazioni ed integrazioni, dove ISE ed ISEE sono calcolati come segue:

ISE (Indicatore della situazione economica) = reddito complessivo ai fini IRPEF dei membri del nucleo familiare + reddito delle attività finanziarie (ISR) + 20% indicatore della situazione patrimoniale (ISP).

ISEE (Indicatore della situazione economica equivalente) = ISE/Parametro tratto dalla scala di equivalenza sottoindicata che tiene conto del numero dei componenti del nucleo familiare e delle condizioni particolari che rendono il calcolo più vantaggioso.

SCALA DI EQUIVALENZA

N. Componenti	Parametro
1	1,00
2	1,57
3	2,04
4	2,46
5	2,85

Sono inoltre previste le seguenti maggiorazioni:

- Maggiorazione di 0,35 per ogni ulteriore componente;
- Maggiorazione di 0,2 in caso di presenza nel nucleo di figli minori e di un solo genitore;
- Maggiorazione di 0,5 per ogni componente con handicap psicofisico permanente di cui all'*art. 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992 n. 104* o di invalidità superiore al 66%;
- Maggiorazione di 0,2 per nuclei familiari con figli minori, in cui entrambi i genitori abbiano svolto attività di lavoro e di impresa per almeno 6 mesi nel periodo cui fanno riferimento i redditi della dichiarazione sostitutiva. Questa maggiorazione si applica anche a nuclei familiari composti esclusivamente da figli minori e da un unico genitore che ha svolto attività di lavoro e di impresa nei termini suddetti.

Per istruzioni più dettagliate circa il calcolo di ISR, ISP, ISE e della composizione del nucleo familiare, si rimanda in ogni caso alle disposizioni di cui al *D.Lgs. 109/98* e successive modificazioni, integrazioni e disposizioni attuative ed in particolare alla "Guida alla compilazione della dichiarazione sostitutiva unica", pubblicata in allegato al DPCM 18 maggio 2001 sulla Gazzetta Ufficiale n.155 del 6 luglio 2001."

3. Modalità di presentazione delle domande

3.1 Chi presenta la domanda

La domanda di accesso al fondo per l'ottenimento del contributo viene presentata dal genitore o da chi ha la rappresentanza del minore o dallo studente stesso, qualora maggiorenne, compilando in autocertificazione i moduli predisposti dalla Regione entro il 30 settembre 2008 e disponibili, dopo tale data, sul sito www.scuola-er.it e presso l'URP della Regione Emilia-Romagna, Viale Aldo Moro 52, Bologna (sito URP: www.regione.emilia-romagna.it, sezione ufficio relazioni con il pubblico).

3.2 Compilazione modulo per indicatore ISE/ISEE

Per la compilazione dei moduli nella parte relativa all'indicatore ISE/ISEE il richiedente può fare riferimento al Comune di residenza, alla Direzione provinciale dell'INPS della propria Provincia o rivolgersi ad un Centro di assistenza fiscale (CAF) o agli Uffici territoriali dell'Agenzia delle Entrate, i cui indirizzi sono reperibili sul sito internet dell'Agenzia delle Entrate (www.agenziaentrate.it), nella sezione uffici.

3.3 Termini per la presentazione delle domande

Per l'annualità 2008-2009, le domande vanno presentate e devono pervenire alla Regione Emilia-Romagna, Servizio Istruzione e Integrazione fra i sistemi formativi, Viale Aldo Moro, 38, 40127 Bologna, entro e non oltre le ore 12:00 del 10 settembre 2009, presso la segreteria del Servizio (stanza 9/12). Per avere ulteriori informazioni, rivolgersi al dr. Eros Mattioli, responsabile del procedimento, al n. 051 -283497 oppure e-mail: emattioli@regione.emilia-romagna.it.

La presentazione può avvenire anche tramite invio di raccomandata con ricevuta di ritorno. Non fa fede la data del timbro postale.

Il Servizio provvederà all'istruttoria delle domande pervenute nei termini, tenuto conto delle tipologie delle spese ammissibili di cui al successivo punto 3, ed alla concessione del contributo agli aventi diritto.

Per le annualità successive, le domande vanno presentate e devono pervenire alla Regione Emilia-Romagna, Servizio Istruzione e Integrazione fra i sistemi formativi, Viale Aldo Moro, 38, 40127 Bologna, entro e non oltre le ore 12:00 del 10 settembre di ogni anno, secondo le modalità sopra descritte.

La presentazione può avvenire anche tramite invio di raccomandata con ricevuta di ritorno. Non fa fede la data del timbro postale.

In considerazione della variabilità delle spese effettivamente sostenute, nonché di possibili modificazioni dell'indicatore ISE/ISEE, le domande vanno presentate ogni anno entro il termine sopra stabilito.

4. Tipologie delle spese ammissibili

Le spese ammissibili per la concessione del contributo sono:

a) tasse di iscrizione (se pagate a rate, la domanda di rimborso potrà essere presentata solo dopo aver completato il pagamento di tutta l'annualità di riferimento con il versamento dell'ultima rata);

b) rette di frequenza (se pagate a rate, la domanda di rimborso potrà essere presentata solo dopo aver completato il pagamento di tutta l'annualità di riferimento con il versamento dell'ultima rata);

c) acquisto libri di testo; per gli iscritti al sistema nazionale di istruzione le spese sono ammissibili solo nei limiti della dotazione libraria adottata annualmente dal Ministero dell'Istruzione per i ragazzi iscritti alle scuole secondarie di 1° e 2° grado;

d) acquisto ausili scolastici per portatori di handicap;

e) servizio mensa (qualora tale spesa sia ricompresa nella tassa di iscrizione o nella retta, ciò deve essere chiaramente evidenziato in modo da non dare luogo a doppio rimborso);

f) abbonamento, per uso scolastico, al servizio di trasporto pubblico.

Le spese rimborsabili sono solo quelle effettivamente sostenute, al netto di eventuali riduzioni, agevolazioni o esenzioni concesse da chi eroga il servizio. Non sono comunque rimborsabili le spese per le quali il richiedente avrebbe avuto diritto a riduzioni, agevolazioni o esenzioni secondo le enormi regolamentari di chi eroga il servizio ed esse non siano state richieste.

Dall'importo delle spese sostenute, vanno inoltre detratti il contributo per la fornitura gratuita e semigratuita dei libri di testo e la borsa di studio, se percepiti dal richiedente, di cui alla *L.R. n. 26/2001*. La borsa di studio di cui alla *L.R. n. 26/2001*, attribuita in base a requisiti di reddito, è infatti intervento a sostegno dell'accesso e della frequenza al servizio scolastico.

5. Documentazione delle spese ammissibili

Le spese effettivamente sostenute, al netto di eventuali riduzioni anche non usufruite dal richiedente, dovranno essere dichiarate in autocertificazione sulla domanda di contributo, secondo il fac-simile predisposto dalla Regione.

Trattandosi di spese effettivamente sostenute, le stesse dovranno essere supportate da apposita documentazione di spesa (quali scontrino fiscale, ricevuta fiscale, fattura, bonifico bancario), da cui si evinca chiaramente il bene o servizio cui si riferisce la spesa. Il richiedente è tenuto a conservare tutta la documentazione, relativa alle spese dichiarate in autocertificazione per ottenere il

contributo, fino al 31 dicembre del 3° anno successivo all'anno di presentazione della domanda, in previsione dei controlli obbligatori disposti dall'Ente erogatore.

6. Importi dei contributi

In fase di prima attuazione, il contributo è pari al rimborso del 100% di quanto presentato e ritenuto ammissibile. Nell'ipotesi eventuale in cui le risorse del bilancio regionale non coprano il fabbisogno complessivamente rilevato, la Giunta regionale, al fine di corrispondere alle finalità della *L.R. n. 6/2008*, potrà adottare ulteriori criteri di selezione, oltre al reddito, nonché introdurre tetti massimi di contributo.

7. Controlli

Ai sensi dell'*art. 71 comma 1 del D.P.R. 445/00*, l'Ente erogatore effettuerà, anche in accordo con l'Amministrazione Finanziaria, i controlli su un campione del 5% delle domande ammesse volti a verificare la veridicità delle dichiarazioni rese dal richiedente in autocertificazione, anche dopo aver erogato il contributo, A tal fine, il richiedente dovrà produrre tutta la documentazione richiesta.

L'Ente erogatore potrà svolgere con ogni mezzo a disposizione tutte le indagini che riterrà opportune sulla situazione familiare, reddituale e patrimoniale dei richiedenti, sia confrontando i dati in possesso del sistema informativo del Ministero delle Finanze, anche in seguito a convenzione con lo stesso Ministero, sia attraverso gli archivi INPS, sia attraverso il coinvolgimento della Guardia di Finanza nell'ambito delle direttive annuali impartite dal Ministero delle Finanze per la programmazione dell'attività di accertamento. Trattandosi di dati forniti in autocertificazione, gli stessi potranno essere oggetto di verifica anche presso gli istituti di credito o altri intermediari finanziari ed il richiedente sarà tenuto a fornire su richiesta il codice identificativo degli intermediari finanziari che gestiscono il patrimonio.

8. Sanzioni

Amministrative:

Qualora il richiedente presenti dichiarazioni non veritiere o non venga esibita la documentazione richiesta nell'ambito dei controlli previsti, perde il diritto al contributo e, qualora il contributo sia già stato concesso, l'Ente erogatore provvedere alla revoca ed al recupero delle somme eventualmente già erogate.

Penali:

Così come previsto dall'*art. 76 del D.P.R. 445/2000* (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa), chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi e ne fa uso nei casi previsti dal citato *D.P.R. 445/2000* è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia.

9. Privacy

1. Premessa

Ai sensi dell'*art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003* - "Codice in materia di protezione dei dati personali" (di seguito denominato "Codice"), la Regione Emilia-Romagna, in qualità di "Titolare" del trattamento, è tenuta a fornirle informazioni in merito all'utilizzo dei suoi dati personali.

Il trattamento dei suoi dati per lo svolgimento di funzioni istituzionali da parte della Regione Emilia-Romagna, in quanto soggetto pubblico non economico, non necessita del suo consenso.

2. Fonte dei dati personali

La raccolta dei suoi dati personali viene effettuata registrando i dati da Lei stesso forniti, in qualità di interessato, al momento della presentazione alla Regione Emilia-Romagna della documentazione richiesta.

3. Finalità del trattamento

I dati personali sono trattati per le seguenti finalità:

- a) realizzare attività di istruttoria sulle domande pervenute;
- b) realizzare attività di verifica e controllo previste dalle normative vigenti in materia;
- c) realizzare indagini dirette a verificare il grado di soddisfazione degli utenti sui servizi offerti o richiesti.

Per garantire l'efficienza del servizio, la informiamo inoltre che i dati potrebbero essere utilizzati per effettuare prove tecniche e di verifica.

4. Modalità di trattamento dei dati

In relazione alle finalità descritte, il trattamento dei dati personali avviene mediante strumenti manuali, informatici e telematici con logiche strettamente correlate alle finalità sopra evidenziate e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi.

Adempite le finalità prefissate, i dati verranno cancellati o trasformati in forma anonima.

5. Facoltatività del conferimento dei dati

Il conferimento dei dati è facoltativo, ma in mancanza non sarà possibile adempiere alle finalità descritte al punto 3 ("Finalità del trattamento").

6. Categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di Responsabili o Incaricati

I suoi dati personali potranno essere conosciuti esclusivamente dagli operatori del Servizio Istruzione e Integrazione fra i Sistemi informativi della Regione Emilia-Romagna, individuati quali Incaricati del trattamento.

Esclusivamente per le finalità previste al paragrafo 3 (Finalità del trattamento), possono venire a conoscenza dei dati personali società terze fornitrici di servizi per la Regione Emilia-Romagna, previa designazione in qualità di Responsabili del trattamento e garantendo il medesimo livello di protezione.

7. Diritti dell'Interessato

La informiamo, infine, che la normativa in materia di protezione dei dati personali conferisce agli Interessati la possibilità di esercitare specifici diritti, in base a quanto indicato all'art. 7 del "Codice" che qui si riporta:

1. L'interessato ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile.

2. L'interessato ha diritto di ottenere l'indicazione:

a) dell'origine dei dati personali;

b) delle finalità e modalità del trattamento;

c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici;

d) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell'art. 5, comma 2;

e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati.

3. L'interessato ha diritto di ottenere:

a) l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati;

b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati;

c) l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato.

4. L'interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte:

a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta;

b) al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.

8. Titolare e Responsabili del trattamento

Il Titolare del trattamento dei dati personali di cui alla presente Informativa è la Regione Emilia-Romagna, con sede in Bologna, Viale Aldo Moro n. 52, cap 40127.

La Regione Emilia-Romagna ha designato quale Responsabile del trattamento, il Direttore Generale alla Cultura, Formazione e Lavoro. Lo stesso è responsabile del riscontro, in caso di esercizio dei diritti sopra descritti.

Al fine di semplificare le modalità di inoltro e ridurre i tempi per il riscontro si invita a presentare le richieste, di cui al precedente paragrafo, alla Regione Emilia-Romagna, Ufficio per le relazioni con il pubblico (Urp), per iscritto o recandosi direttamente presso lo sportello Urp.

L'Urp è aperto dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 13 in Viale Aldo Moro 52, 40127 Bologna (Italia): telefono 800-662200, fax 051-6395360, e-mail urp@regione.emilia-romagna.it.

Le richieste di cui all'art. 7 del Codice comma 1 e comma 2 possono essere formulate anche oralmente.